

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGREA**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1759 del 21/12/2022 BOLOGNA

**Proposta:** DAG/2022/1769 del 21/12/2022

**Struttura proponente:** AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

**Oggetto:** AGREA - CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA - CONVENZIONE 2023-2025 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NELLE MATERIE DI COMPETENZA DI AGREA E PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE NELL'AMBITO DELL'ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE (D.G. 2198/2022)

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

**Firmatario:** DONATO METTA in qualità di Direttore

  

**Responsabile del procedimento:** Donato Metta

Firmato digitalmente

**AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN  
AGRICOLTURA**

**IL DIRETTORE**

Visti:

- la Legge regionale (L.R.) 23 luglio 2001 n. 21, che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile;
- gli atti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che, con decreto del 13 novembre 2001 ha provveduto, ai sensi dell'art. 1 del Reg. CE 1287/95, al riconoscimento di AGREA per i pagamenti inerenti le misure di sviluppo rurale, con decreto del 12 marzo 2003 per i pagamenti OCM per i settori seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo, ortofrutta, miele e zootecnia e, con decreto 8 luglio 2004, al completamento del riconoscimento per tutti i residui settori di intervento, ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC e con DM Prot. 3458 del 26 settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AGREA come Organismo pagatore per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e FEASR;
- il Decreto legislativo (D.Lgs.) 21 maggio 2018, n. 74 e, in particolare, l'art. 5 che ha stabilito il proseguimento delle attività da parte degli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore dello stesso atto, fra cui AGREA;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e

altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) 27 marzo 2008 "Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola" che stabilisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;
- la Delibera della Giunta regionale (DGR) n. 410 del 28 marzo 2011 recante "Recepimento del D.M. MIPAAF 27 marzo 2008 - Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola: definizione criteri attuativi";
- la DGR n. 426 del 21/03/2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia" concernente il conferimento dell'incarico di Direttore di AGREA fino al 31/12/2022;
- la DGR n. 1846 del 02/11/2022 avente ad oggetto "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024";
- la DGR n. 2198 del 12/12/2022 avente ad oggetto "Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162. Disposizioni per gli anni 2023 - 2025 concernenti la convenzione fra AGREA e i CAA in relazione alla costituzione, aggiornamento e tenuta dei fascicoli aziendali riferiti ai procedimenti di competenza regionale";

- le determine del Direttore di AGREA nn. 1078/2017 e 1620/2019 concernenti il Sistema dei controlli interni;
- la propria determina n. 96 del 24/01/2020 avente ad oggetto "AGREA - Centri autorizzati di assistenza agricola - Convenzione 2020-2022 per lo svolgimento di attività nelle materie di competenza di AGREA e per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole (D.G. 29/2020)";
- la propria determina n. 1013 del 09/07/2020 avente ad oggetto "Convenzione quadro tra AGEA coordinamento e AGREA per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e la delega di attività' - anni 2020 - 2022";
- la propria determina n. 424 del 24/03/2022 di recepimento della "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" approvata dalla Giunta regionale con la DGR n. 324 del 07/03/2022;
- la propria determina n. 1144 del 18/08/2022 avente ad oggetto "Addendum n. 1 - Convenzione quadro tra AGEA coordinamento e AGREA per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e la delega di attività - anni 2020 - 2022";
- il Bilancio di Previsione 2022-2024 di AGREA adottato con determinazione n. 1762 del 20/12/2021, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2287 del 27/12/2021, e successive modificazioni e integrazioni;

Premesso che:

- la L.R. 23 luglio 2001 n. 21, art. 6, comma 2 attribuisce al Direttore di AGREA la facoltà di stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nell'ambito delle competenze dell'Agenzia;
- il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, art. 6 prevede l'istituzione, nella forma di società di capitali, dei Centri autorizzati di assistenza agricola, i quali possono essere incaricati da parte degli Organismi Pagatori, con apposita convenzione, ad effettuare le attività previste alle lettere da a) a e) del comma 1 dello stesso articolo e ad ulteriori servizi e attività

da parte delle Regioni e degli Organismi pagatori, come stabilito al comma 5 del citato articolo;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116, art. 9, paragrafo 1 stabilisce la facoltà di delega da parte degli organismi pagatori dei propri compiti, ad eccezione dell'esecuzione dei pagamenti;
- il Regolamento (UE) 2022/127, Allegato 1, lettera D) definisce le condizioni da soddisfare in caso di delega di compiti degli organismi pagatori ad altri organismi di intervento ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, dell'articolo 9, paragrafo 1;
- la DGR n. 2198 del 12/12/2022 con cui la Regione Emilia-Romagna dà mandato ad AGREA di sottoscrivere anche per gli anni 2023 - 2025 un'unica convenzione con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) anche per la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali;

Dato atto che:

- il 31/12/2022 scade la convenzione quadro tra AGEA Coordinamento e AGREA di cui alle suddette determine nn. 1013 del 09/07/2020 e 1144 del 18/08/2022 ed è stata sollecitata la definizione della nuova;
- sempre al 31/12/2022 scadono le convenzioni stipulate con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) elencati nella tabella sotto riportata, sulla base dello schema approvato con la citata determina n. 96 del 24/01/2020, per lo svolgimento delle attività nelle materie di competenza di AGREA e per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole;

Società	Codice Fiscale	Riconoscimento	
		Regione competente	Estremi atto
Nuova Agrimm s.r.l. - Bologna	04276400373	Emilia-Romagna	atto n. 13666 del 29/10/2012
Centro Assistenza Imprese Coldiretti Emilia-Romagna s.r.l - Bologna	02067301206	Emilia-Romagna	atto n. 3512 del 7/04/2010
CAA Confagricoltura Emilia-Romagna s.r.l. - Bologna	02317021208	Emilia-Romagna	atto n. 2950 del 18/03/2003

Società	Codice Fiscale	Riconoscimento	
		Regione competente	Estremi atto
C.A.A. Legacoop s.r.l. - Ravenna	02203440397	Emilia-Romagna	Atto n. 13664 del 23/10/2012
UNICAA s.r.l. - Bergamo	02916860162	Lombardia	Atto n. 461 del 25/01/2010
Centro di Assistenza Agricola Liberi Professionisti s.r.l. - Torino	08268610014	Piemonte	atto n. 38 del 11/04/2002
Centro Autorizzato Nazionale Assistenza Produttori Agricoli - s.r.l. - Roma	07253661008	Lazio	atto n. A03412/2013
CAA LiberiAgricoltori s.r.l. - Roma	10310671002	Lazio	Atti nn. C0566 del 23/03/2009, A00342 del 24/01/2013 e A03783 del 15/05/2013
CAA-CAF AGRI s.r.l. - Roma	13482761007	Lazio	atto n. G10565 del 04/09/2015
CAA DEGLI AGRICOLTORI s.r.l. - Roma	14341001007	Lazio	Atto n. G09422 del 6/7/2017

- le società soprariportate risultano tuttora abilitate ad operare in qualità di Centri autorizzati di assistenza agricola ai sensi del Decreto MIPAAF del 27 marzo 2008;
- le attività delegate ai CAA, in attuazione delle convenzioni sottoscritte, hanno caratteristiche di continuità che le rendono indispensabili per consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenzia, anche in rapporto all'esigenza di assicurare alle aziende agricole il regolare accesso ai diversi regimi di aiuto e in vista dell'avvio delle misure della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027;
- i Regolamenti europei soprarichiamati relativi alla PAC 2023-2027 prevedono la delega di compiti degli organismi pagatori ad altri organismi di intervento, come già definito nelle precedenti programmazioni;
- l'onere della convenzione tra AGREA e i CAA ha copertura sugli stanziamenti di AGREA a fronte di risorse, storicamente fissate a Euro 1.200.000,00, trasferite da AGEA coordinamento a seguito di specifica

convenzione e di risorse trasferite dalla Regione Emilia-Romagna;

- in ragione dell'accrescimento della funzione di coordinamento da riconoscere ai CAA regionali convenzionati, nella convenzione è previsto, in accordo con l'Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca e la Direzione Generale di riferimento (Agricoltura, Caccia e Pesca), un incremento delle risorse da riconoscere ai CAA, come corrispettivo economico aggiuntivo rispetto alla quota di derivazione statale (Agea Coordinamento), in relazione al numero dei fascicoli con scheda di validazione ed al numero delle sedi abilitate sul sistema informativo dell'anagrafe delle aziende agricole per le quali risultino fascicoli validati;

Valutato necessario:

- porre in essere tutte le condizioni per assicurare continuità al proseguimento dello svolgimento delle attività nelle materie di competenza di AGREA e della Regione Emilia-Romagna da parte dei CAA;
- mantenere nel rapporto convenzionale, come disposto dalla Giunta regionale con la delibera sopra citata n. 2198 del 12/12/2022, anche la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali;
- proseguire, pertanto, il rapporto tra le parti attraverso l'approvazione di una nuova convenzione - il cui schema è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alla cui stipula provvederà il Direttore di AGREA, tenuto conto di quanto disposto dalla DGR n. 2198 del 12/12/2022;
- prevedere che ai CAA che stipuleranno la convenzione sia richiesto il rispetto dei requisiti di capacità operativa contenuti nel DM 27 marzo 2008 e possa essere successivamente richiesto di soddisfare eventuali ulteriori requisiti stabiliti da organizzazioni sovraordinate aventi compiti di coordinamento e di indirizzo nei confronti dell'organismo pagatore;
- stabilire che l'attuale sistema dei rapporti giuridici con i CAA già convenzionati, secondo lo schema approvato con determina n. 96 del 24/01/2020, è confermato fino al 31/12/2022 o, senza soluzioni di continuità, alla data di sottoscrizione della nuova convenzione di cui al

presente atto, nel caso questa sia successiva al 01/01/2023 e avvenga entro il 28/02/2023;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare il nuovo schema di convenzione destinato a regolare i rapporti tra AGREA e i CAA abilitati per le annualità 2023-2025, alla cui stipula provvederà il Direttore di AGREA;

Attestato che, in conformità all'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto dirigente, in qualità di responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare lo schema di convenzione per le annualità 2023-2025, riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola i rapporti fra AGREA ed i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti, per lo svolgimento di attività nelle materie di competenza di AGREA e per la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2198 del 12/12/2022;
2. di dare mandato al Direttore di AGREA di sottoscrivere la convenzione di cui all'allegato 1;
3. di stabilire che l'attuale sistema dei rapporti giuridici con i CAA già convenzionati, secondo lo schema approvato con determina n. 96 del 24/01/2020, è confermato fino al 31/12/2022 o, senza soluzioni di continuità, alla data di sottoscrizione della nuova convenzione di cui al presente atto, nel caso questa sia successiva al 01/01/2023 e avvenga entro il 28/02/2023;
4. di precisare che i contenuti della convenzione potranno essere modificati alla luce di cambiamenti nel quadro normativo di riferimento, attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione;
5. di precisare che la gestione degli aspetti finanziari e contabili connessi con la presente convenzione è subordinata all'ammontare dei trasferimenti destinati da

AGEA e dalla Regione Emilia-Romagna ad AGREA e sarà disposta con successivi provvedimenti, coerentemente con le modalità e tempistiche definite nella convenzione di cui all'Allegato 1 del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione dell'atto ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 23, comma 1, lett. d) e ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 in relazione all'art. 18 del medesimo decreto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla normativa richiamata nelle premesse.

Donato Metta

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER L'EMILIA-ROMAGNA (AGREA) ED IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) XXXXXXXX PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NELLE MATERIE DI COMPETENZA DI AGREA E PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE NELL'AMBITO DELL'ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE**

TRA

AGREA Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna, in seguito indicata "AGREA", C.F 91215060376, con sede legale in Bologna, Largo Caduti del Lavoro 6, indirizzo PEC: [agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it), nella persona di Donato Metta, in qualità di Direttore,

E

Centro Autorizzato di Assistenza Agricola CAA XXXXXXXXXXXX di seguito denominato "CAA", con sede legale in XXXXXXXXXXXX, abilitato ad operare per la Regione Emilia-Romagna da XXXXXXXXXXXX, nella persona di XXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXX

VISTO

- a) il decreto legislativo (D. Lgs.) 21 maggio 2018, n. 74 recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", così come modificato dal D. Lgs. n. 116 del 4 ottobre 2019;
- b) la legge regionale 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- c) gli atti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che, con decreto del 13 novembre 2001 ha provveduto, ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) n. 1287/95, al riconoscimento di AGREA per i pagamenti inerenti le misure di sviluppo rurale, con decreto

del 12 marzo 2003 per i pagamenti OCM per i settori seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo, ortofrutta, miele e zootecnia, con decreto dell'8 luglio 2004, al completamento del riconoscimento per tutti i residui settori di intervento, ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC e, con decreto del 26 settembre 2008, ha confermato il riconoscimento ad AGREA come Organismo pagatore per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e FEASR;

**d)** il decreto del MIPAAF del 16 giugno 2016, “Approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”;

**e)** il D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” ed il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”, che disciplinano l'istituzione dell'Anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN, la struttura ed i contenuti del Fascicolo aziendale;

**f)** la Legge regionale 15 novembre 2021, n. 15 “Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34)” ed in particolare l'articolo 12;

**g)** il Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 “Disciplina dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia Romagna”;

**h)** l'articolo 13, comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo

2003, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni”, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del Fascicolo aziendale elettronico;

**i)** il decreto MIPAAF 27 marzo 2008 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;

**j)** il Regolamento (UE) n. 2116/2021 del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;

**k)** il Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro

**l)** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile”;

**m)** il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e successive modifiche;

**n)** il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”, che al capo VIII (artt. 72 – 87) disciplina il sistema pubblico di connettività e della rete

internazionale della pubblica amministrazione;

**o)** l'articolo 3 della L. 11 novembre 2005, n. 231, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", che istituisce il Registro nazionale dei titoli;

**p)** la legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che le richieste di contributi agricoli presentate agli Organismi Pagatori debbano contenere anche gli elementi utili a consentire l'aggiornamento del Catasto terreni, ivi compresi quelli relativi ai Fabbricati inclusi nell'azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso;

**q)** la legge 6 aprile 2007, n. 46, e s.m.i., che prevede che, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli Organismi Pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria;

**r)** la legge 24 dicembre 2007, n. 247, articolo 1, comma 66 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che prevede che gli Organismi Pagatori siano autorizzati in sede di pagamento degli aiuti comunitari, a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;

**s)** la legge 9 aprile 2009, n. 33 che all'articolo 8-ter disciplina l'istituzione del Registro nazionale dei debiti e le attribuzioni in materia in capo all'AGEA;

**t)** il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. che ha disciplinato la materia relativa agli accertamenti antimafia;

**u)** la legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione con modificazioni del decreto-legge 9

febbraio 2012, n. 5 con particolare riferimento all'articolo 14 ed all'articolo 25;

v) il decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

w) la deliberazione n. 2198 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale dà mandato ad AGREA, nella persona del Direttore dell'Agenzia, di sottoscrivere un'unica Convenzione con i Centri di Assistenza Agricola (CAA), per la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali, che oltre agli adempimenti richiesti a favore dell'Organismo Pagatore per i procedimenti di interesse, comprenda anche le suddette attività per i procedimenti rientranti nelle materie di competenza della Regione;

x) la ISO/IEC 27001 che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni;

#### CONSIDERATO CHE

a) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio, n. 2116/2021 e dell'Allegato I, del Regolamento (UE) della Commissione, n. 127/2022, l'Organismo pagatore può "delegare" l'esecuzione dei compiti ad esso affidati eccezion fatta per il pagamento degli aiuti comunitari. In caso di delega:

- l'Organismo pagatore è responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
- l'Organismo pagatore garantisce che l'Organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
- l'Organismo delegato conferma esplicitamente all'Organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
- l'Organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica "i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'Organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'UE";

b) la delega di cui al Reg. (UE) n. 2116/2022 deve essere esercitata secondo le disposizioni

di cui all'allegato 1, punto D.1 del Reg. (UE) n. 127/2022;

**c)** ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 6 del D.lgs. n. 74/2018 il CAA può svolgere le attività delegate di servizio sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi Pagatori;

**d)** l'aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito SIGC) e in particolare del Fascicolo aziendale, integrato con i dati di cui all'articolo 65, Regolamento n. 2116/2021, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 99/2004, può essere effettuato, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR n. 503/99, anche dai Centri di Assistenza Agricola, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi Pagatori, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e dall'articolo 4 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162;

**e)** L'art. 69 del Regolamento (UE) n. 2116/2021 impone per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente;

**f)** al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio, l'Organismo Pagatore predispone, sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati, che i soggetti delegati, ivi compresi i CAA, si impegnano ad adottare e rispettare;

**g)** il CAA opera sul territorio regionale unicamente attraverso proprie strutture operative, così come riconosciute nel succitato provvedimento regionale, presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA stesso, ai sensi della presente Convenzione, e presso le quali esercitano le attività gli operatori di cui

all'articolo 7 del D.M. 27 marzo 2008;

- h) il CAA è, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 74/2018 responsabile “della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati nel fascicolo aziendale”; il CAA, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 3 del citato DM n. 162/2015, opera per conto dell'azienda agricola sulla base di un mandato unico ed esclusivo;
- i) il produttore può, per la presentazione delle proprie istanze, conferire mandato ad un CAA diverso da quello individuato ai fini del precedente punto;
- j) l'Agenzia, con determinazione del Direttore n. ~~XXXXXXXXXX~~, ha approvato lo schema di Convenzione da stipularsi con i CAA, recependo, per quanto di competenza, le disposizioni della sopra citata delibera della Giunta regionale n. 2198/2022;
- k) con riferimento ai CAA già convenzionati secondo lo schema approvato con determinazione del Direttore n. 96 del 24/01/2020, il relativo sistema dei rapporti giuridici è confermato senza soluzione di continuità fino alla data di sottoscrizione della convenzione di cui al presente atto, nel caso questa sia successiva al 01/01/2023 e avvenga entro il 28/02/2023;
- l) ciascuna delle parti assicura la fattiva collaborazione in tutte le fasi procedurali ed è responsabile della corretta esecuzione degli adempimenti di propria competenza;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

## **Articolo 1**

### **(Premesse e definizioni)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
  - *Fascicolo aziendale*: il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 503/1999 e descritto all'articolo 3 del DM del 12 gennaio 2015, n. 162;
  - *CAA*: il soggetto rispondente ai requisiti di cui al Decreto del Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni;

- *Sedi (strutture) operative*: le strutture, riconosciute con il provvedimento regionale citato in premessa, di competenza per tipologia di aiuto e per territorio dell'Organismo Pagatore AGREA mediante le quali il CAA svolge le proprie attività; presso le strutture operative sono disponibili gli archivi cartacei e sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA con la presente convenzione e dettagliati nelle circolari/istruzioni operative di campagna;
- *Mandato*: il mandato scritto del produttore al CAA, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni;
- *Procedure*: le circolari e le istruzioni operative emanate da AGEA Coordinamento, AGREA e Regione Emilia – Romagna in merito ai contenuti ed alle modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo.
- *Domande*: tutte le tipologie di domande di aiuto, sostegno e pagamento, dei vari settori di intervento gestite, per tramite del CAA, che vengono compilate e protocollate secondo le specifiche procedure adottate da AGREA.
- *Funzione di audit interno*: l'attività di controllo da effettuare annualmente sulle sedi operative locali, obbligatoria per i CAA che movimentano ogni anno, a livello regionale, un numero pari o superiore a 7.000 fascicoli aziendali.

## **Articolo 2**

### **(Gestione del fascicolo: Compiti delegati al CAA)**

1. AGREA delega al CAA, ai sensi dell'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 127/2022, dell'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n.162 e della deliberazione n. 2198/2022, citati in premessa, l'attività di assistenza procedimentale finalizzata alla costituzione, aggiornamento e tenuta del Fascicolo Aziendale di cui al DPR n. 503/1999 e descritto all'articolo 3 del DM del 12

gennaio 2015 n. 162, per il quale alla Regione Emilia - Romagna competono la definizione delle regole e la loro attuazione, ad eccezione del piano culturale, di diretta competenza di AGREA;

**2.** Ai fini della gestione del fascicolo, il CAA opera secondo quanto previsto dalle istruzioni operative per la costituzione, l'aggiornamento, la conservazione e la custodia del fascicolo aziendale definite da AGEA Coordinamento e dalla Regione Emilia-Romagna. I dati dei fascicoli aziendali confluiscono nel SIAN, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, e nelle circolari/istruzioni operative definite da AGEA Coordinamento e dalla Regione Emilia – Romagna. Il fascicolo aziendale è il presupposto per ogni istanza e l'elemento base per il controllo propedeutico al pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, nonché per gli altri procedimenti di settore.

**3.** Il fascicolo aziendale contiene tutte le informazioni in forma alfanumerica e grafica concernenti la compagine e consistenza aziendale, richieste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui all'articolo 66 del Reg. (UE) n. 2116/2021.

In particolare:

**a)** assicurare l'identificazione univoca del produttore mandante, ai fini del pieno rispetto dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 2116/2021, indispensabile per l'accettazione e la registrazione nei sistemi informativi di AGREA e dell'Anagrafe regionale, che alimentano il SIAN, delle domande di aiuto e/o dichiarazioni dallo stesso presentate;

**b)** acquisire e verificare la conformità formale dei titoli di conduzione al fine della costituzione e/o dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, sulla base delle regole definite dalle circolari di coordinamento nazionali e dalla Regione Emilia – Romagna,

**c)** provvedere alla verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale, alla ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dall'intestatario del fascicolo

aziendale, ai fini dell'aggiornamento del SIGC;

d) provvedere alla custodia presso le strutture operative della documentazione non digitalizzata acquisita nel fascicolo;

e) provvedere alla verifica di tutte le attività amministrative svolte, compresa la correttezza delle attività realizzate dai singoli operatori delle sedi operative, da parte di un responsabile di livello superiore;

f) provvedere alla verifica della presenza, completezza e conformità formale dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori, ivi comprese le richieste di trasferimento titoli e/o dichiarazioni, nonché garantire la perfetta identità dei dati registrati nei sistemi informativi dell'Anagrafe regionale rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei o digitali acquisiti nel fascicolo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalle procedure di AGEA Coordinamento e della Regione Emilia – Romagna.

4. Per gestione del fascicolo aziendale s'intende la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo e la conseguente validazione dei dati inseriti o modificati nell'archivio informatico, che rappresenta riferimento obbligatorio per tutti i procedimenti inerenti al settore agricolo. La gestione del fascicolo aziendale prevede, per ciascuna operazione, il tracciamento del soggetto che ha eseguito le attività di controllo formale previste nel precedente comma 3 per la validazione delle informazioni immesse nel sistema informativo e successivamente riversate sul SIAN e quelle riscontrate nelle dichiarazioni e nei documenti resi dai produttori. Il gestore deve curare la conservazione del fascicolo digitale per la documentazione con data successiva all'approvazione della determinazione Regione Emilia – Romagna n. 19019/2016 di avvio del fascicolo dematerializzato; per la documentazione con data antecedente dovrà mantenere il fascicolo cartaceo, contenente i documenti attestanti le informazioni immesse.

### **Articolo 3**

#### **(Altri compiti delegati al CAA)**

1. Le ulteriori attività delegate da AGREA ai CAA nell'ambito della presente convenzione sono:

a) Acquisire le domande con firme elettroniche a norma e provvedere a caricare tali domande sui sistemi informativi di AGREA prima della registrazione dell'istanza. In questo caso sarà AGREA a garantire la disponibilità e l'integrità del documento.

b) In alternativa, e con l'obiettivo di ridurre progressivamente tale modalità, acquisire le domande cartacee, accertando che sulle domande e/o dichiarazioni presentate per il tramite dei CAA sia apposta la sottoscrizione autografa da parte del produttore mandante. In tali casi il CAA provvederà alla tenuta e conservazione delle domande firmate in originale e dei relativi documenti di riconoscimento del produttore;

c) Provvedere alla verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale ed alla registrazione nei sistemi informativi di AGREA di domande e dichiarazioni presentate su delega del produttore nel rispetto delle disposizioni;

d) Per i CAA che gestiscono a livello regionale un numero di fascicoli pari o superiore a 7.000, è richiesta l'istituzione di una funzione di audit interno per l'effettuazione di attività di controllo sugli uffici locali, come specificato al successivo art. 10, comma 3, lett. C.

#### **Articolo 4**

##### **(Attività non oggetto di delega al CAA)**

1. È esclusa dalla presente convenzione qualsiasi attività di assistenza che il CAA ha facoltà di svolgere in favore dei produttori nelle fasi di elaborazione e compilazione delle domande o delle dichiarazioni per le quali rimane comunque valida l'autorizzazione all'accesso ed all'utilizzazione del sistema informativo di AGREA.

#### **Articolo 5**

##### **(Mandato)**

1. Ai fini della costituzione, custodia, aggiornamento e gestione del fascicolo aziendale, il

CAA opera sulla base di un mandato scritto del produttore, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora il medesimo CAA sia delegato dal produttore anche alla presentazione di domande e qualunque altra istanza e dichiarazione, ai sensi dell'articolo 6 del DM n.162/2015, il mandato scritto deve contenere esplicito riferimento a tale delega. Il mandato può essere sottoscritto anche con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) e inviato attraverso PEC.

**2.** Il CAA provvede alla registrazione del mandato nel sistema informativo dell'Anagrafe regionale utilizzando le funzioni informatiche messe a disposizione dalla Regione Emilia – Romagna.

**3.** Dal mandato deve risultare l'impegno, da parte dell'utente, a:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri; in particolare nel mandato deve essere indicato esplicitamente che il mandante è a conoscenza del sistema dei controlli e delle sanzioni, civili e penali, previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese;

b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 2 del DM 27 marzo 2008.

**4.** Il mandato rilasciato deve comprendere anche il consenso al trattamento dei dati personali dell'utente ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 116 del DLgs n. 196/2003 e degli artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679. All'utente deve essere altresì fornita l'informativa secondo le modalità disciplinate all'interno degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

**5.** Il mandato è valido fino a revoca da parte del produttore. In caso di revoca del mandato,

il CAA revocato chiude il mandato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del produttore. Il CAA revocato provvede a consegnare negli stessi termini tutta la documentazione richiesta non digitalizzata al nuovo CAA mandatario che subentra sui procedimenti ancora in atto alla data della cessazione del mandato, avendo cura di trattenere copia di tutta la documentazione in esso contenuta, ferma restando l'immutata validità probatoria delle informazioni certificate risultanti nel sistema informativo e riversate sul SIAN, contenute nel fascicolo digitalizzato. È fatta salva la responsabilità del CAA revocato sui procedimenti dallo stesso protocollati fino alla data della revoca e in generale sulle azioni e omissioni svolte durante il proprio mandato.

6. In caso di revoca del mandato del produttore al CAA mandatario, il produttore deve manifestare la propria volontà attraverso una comunicazione sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), o firma autografa accompagnata da documento di riconoscimento, inviata tramite PEC o, in via residuale, raccomandata a mano, A/R -

7. In caso di recesso da parte del CAA, sono conservate nel fascicolo le evidenze dell'avvenuto invio della relativa comunicazione e la modalità di trasmissione utilizzata.

8. Il nuovo CAA mandatario ha l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale copia della comunicazione della revoca stessa inviata dal produttore al CAA mandatario precedente.

9. Il nuovo CAA mandatario non è responsabile dell'inserimento di titoli di conduzione da parte del CAA precedente ancorché i suddetti titoli siano in corso di validità al momento della presa in carico del fascicolo. Resta tuttavia l'obbligo per il nuovo CAA mandatario di verificare tempestivamente, e comunque prima della presentazione della prima istanza per conto del nuovo mandante, la conformità formale e l'idoneità della documentazione contenuta nel fascicolo predisposto dal CAA precedente che, al momento di acquisizione del mandato, sia ancora funzionale allo svolgimento dei procedimenti di qualsiasi natura con le

Pubbliche Amministrazioni, e se necessario provvedere all'aggiornamento.

#### **Articolo 6**

##### **(Requisiti di capacità operativa)**

1. Il CAA deve avere al momento della sottoscrizione della presente convenzione e mantenere per tutto il periodo di vigenza della stessa, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al capo II del DM 27 marzo 2008 ed essere stato autorizzato dalla Regione competente a svolgere le funzioni di CAA ai sensi dello stesso DM.

#### **Articolo 7**

##### **(Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del**

##### **Regolamento UE 679/2016)**

1. In esecuzione del presente contratto, il CAA effettua il trattamento dei dati personali di titolarità di AGREA.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo **Allegato C** al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il CAA è pertanto designato da AGREA quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo **Allegato C** al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo **Allegato C**, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### **Articolo 8**

##### **(Obblighi del CAA)**

**1.** Il CAA riconosce che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione espressa della delega da parte di AGREA dei compiti di cui agli articoli 2 e 3 ed assume, per sé e per le proprie strutture operative, la responsabilità della corretta esecuzione degli adempimenti derivanti.

**2.** Il CAA, pertanto, in osservanza di quanto disposto all'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022, per quanto applicabile ai compiti delegati, conferma esplicitamente ad AGREA che è in grado di espletare i compiti connessi ad esso delegati. La mancata ottemperanza al disposto del presente comma comporta la responsabilità del CAA ai fini di quanto stabilito al successivo articolo 12.

**3.** Il CAA svolge i compiti di cui all'articolo 2 e 3 garantendo:

**a)** modalità di conservazione dei documenti cartacei che ne garantiscano la sicurezza materiale nonché modalità di archiviazione tali da assicurare la possibilità, da parte dei competenti enti e organismi dell'Unione Europea, del MIPAAF, dell'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2116/2022, dell'Organismo di coordinamento, di AGREA e della Regione Emilia - Romagna, di acquisire, con le modalità previste dalla procedura, gli originali e/o copia di tutti gli atti con un preavviso di due giorni lavorativi. La documentazione va mantenuta a disposizione di AGREA e della Regione Emilia – Romagna anche successivamente alla revoca del mandato di cui all'articolo 5, fino al termine di dieci anni;

**b)** riservatezza delle informazioni acquisite nei sistemi informativi di AGREA e dell'Anagrafe regionale, avendo cura di individuare e rendere pubblici gli incaricati del trattamento dei dati presso le sedi operative;

**c)** Adeguate livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati, in coerenza con le policy di sicurezza delle informazioni adottate da AGREA e la norma internazionale (ISO) 27001:2013 "Sistemi di gestione della sicurezza delle

informazioni”, secondo le modalità di cui all’ **Allegato B**;

d) la verifica congiunta con l’agricoltore dei dati inseriti nei sistemi informativi di AGREA e dell’Anagrafe regionale.

4. Fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici e di quelle degli Organismi Pagatori, nell’ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei fascicoli, questi dovranno essere integrati con i documenti comprovanti le predette variazioni forniti dal produttore interessato, o direttamente messi a disposizione del CAA dalla pubblica amministrazione competente, laddove non sia possibile per AGREA reperirle in modalità telematica; dovrà essere altresì conseguentemente aggiornato il fascicolo elettronico.

5. Le informazioni registrate nel fascicolo aziendale restano utilizzabili dal produttore titolare del fascicolo, secondo le modalità stabilite da AGREA e dalla Regione Emilia – Romagna, titolare dell’Anagrafe, ai fini di qualsiasi adempimento dichiarativo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

6. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell’espletamento dell’attività di cui alla presente convenzione l’obbligo di segnalare tempestivamente ad AGREA, e comunque periodicamente all’inizio di ogni anno, situazioni di conflitto di interessi, ferma restando l’obbligatorietà dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8 del D.M. 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, quali partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porli in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta presso il CAA. Ciascun operatore del CAA dichiarerà annualmente e ad ogni variazione intervenuta (facsimile in allegato A) tutte le situazioni di conflitto di interesse con i criteri e le modalità definite da AGREA e dalla Regione Emilia - Romagna. Le situazioni di conflitto emerse da tali comunicazioni determineranno obbligo di astensione per quanto riguarda il fascicolo aziendale (comprensivo di piano colturale) e potranno essere considerate fattori di rischio per l’individuazione del campione di aziende soggette a

controllo.

7. Il CAA si obbliga a informare i produttori sul sistema dei controlli previsti ai sensi del Reg. (UE) n. 2116/2021 e sulle eventuali sanzioni a carico dei produttori stessi, anche in applicazione della L. n. 898/86, nonché sulle conseguenze, civili e penali, previste dalle norme comunitarie e nazionali in caso di dichiarazioni non veritiere o erronee.

8. Il CAA deve rendere disponibili sul proprio sito web le caratteristiche delle proprie strutture centrali e periferiche, in conformità a quanto previsto in via convenzionale, informando gli utenti in merito agli orari di funzionamento degli uffici centrali e periferici e degli addetti applicati alle singole strutture. AGREA è legittimata a riprodurre i dati nel proprio sito web, rendendo accessibili gli stessi su base regionale e per singolo CAA.

9. Nello svolgimento delle attività delegate, il CAA al fine di garantire l'operatività delle proprie strutture operative in conformità del Regolamento (UE) n. 127/2022, assicura:

- a) la separazione degli incarichi;
- b) le procedure scritte;
- c) gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati.

10. Il CAA si impegna a:

- a) trasmettere ad AGREA, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, l'**Allegato A**, relativo al conflitto di interessi.
- b) nominare un responsabile per ciascuna struttura operativa;
- c) comunicare alla Regione Emilia – Romagna e ad AGREA entro 10 giorni le variazioni circa la propria sede legale, la sede delle singole strutture operative/sportelli, le variazioni riguardanti gli operatori, con particolare riferimento alla cessazione dell'attività dell'operatore, al fine di disattivare il relativo accesso agli applicativi ovvero qualsiasi altra modificazione dei requisiti organizzativi;

- d) presentare ad AGREA, di norma entro il 31 marzo successivo, la relazione finale sulle attività svolte nell'annualità precedente, secondo uno schema predisposto da AGREA;
  - e) assumere, per sé e per le proprie strutture operative, la responsabilità della corretta esecuzione degli adempimenti affidati, anche qualora – per l'esecuzione di tali adempimenti – il CAA si avvalga di società di servizi di cui all'art. 12 del DM 27 marzo 2008;
  - f) realizzare l'attività affidata, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali, osservando quanto prescritto nei manuali;
  - g) far pervenire, per le domande che richiedono l'istruttoria degli Organismi Delegati da AGREA, la documentazione non presente nel sistema informatizzato ed i relativi allegati, nei modi e nei tempi previsti dalle procedure e dai bandi;
  - h) garantire la massima collaborazione verso AGREA e la Regione Emilia-Romagna al fine di prevenire e/o segnalare eventuali casi di frode o tentata frode;
  - i) accettare le modifiche che AGREA si riserva di apportare ai manuali procedurali in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici tesi a migliorare il servizio in termini di tempestività e di qualità;
  - j) garantire l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione ivi presente al personale di AGREA e ai soggetti dalla stessa autorizzati, della Regione Emilia-Romagna, del MIPAAF, di AGEA, della Commissione europea e della Corte dei Conti Europea, nonché a supportare l'attività di verifica ed ispezione;
- 11.** Al fine di ottemperare al disposto di cui al DPCM 22 luglio 2011, per garantire il miglioramento delle comunicazioni tra AGREA e i beneficiari degli aiuti, nonché la trasparenza dell'attività amministrativa in linea con la diffusione degli strumenti della telematica, il CAA registra nel fascicolo l'indirizzo di PEC attiva, per i soggetti per i quali sussiste l'obbligo, ed un contatto telefonico dei produttori che gli hanno conferito mandato.

#### **Articolo 9**

### **(Impegni dell'Organismo pagatore)**

1. AGREA, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, rende disponibili al CAA i servizi informatici e di utilità volti a supportare le attività svolte nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2 e 3 senza ulteriori oneri a carico dell'Organismo pagatore.
2. Tramite le funzioni informatiche ed i servizi informatici necessari, AGREA e la Regione Emilia – Romagna mettono a disposizione del CAA:
  - a) apposite funzioni informatiche per la gestione dei mandati di cui all'articolo 5, che i CAA sono tenuti ad acquisire ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) i dati relativi alle aziende per le quali essi eseguono i compiti di cui all'articolo 2 del DM 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che i dati stessi possono essere utilizzati dal CAA esclusivamente nei limiti del mandato conferito. AGREA dà atto che la disponibilità di tali informazioni non costituisce momento iniziale di decorrenza di termini di qualsiasi natura a carico dei produttori interessati con particolare riferimento ai termini di impugnazione di eventuali provvedimenti di diniego, parziale e/o totale di istanze presentate per il tramite del CAA, che sono comunicati direttamente ai produttori interessati secondo modalità di legge;
3. AGREA si impegna a pianificare le attività di cui ai commi 1 e 2 in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate.
4. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività delle sedi operative, AGREA si impegna a cooperare per l'attuazione dei seguenti servizi specifici:
  - a) dotare tempestivamente il CAA di tutta la manualistica e delle disposizioni attuative che deve osservare nell'attività di propria competenza comprensiva di procedure relative alla compilazione delle domande e delle dichiarazioni ed al trattamento delle anomalie;

- b) realizzazione di un sistema strutturato di comunicazione e divulgazione che consenta la diffusione tempestiva presso le strutture operative delle regole, delle circolari / istruzioni operative;
- c) definizione e realizzazione di un programma di formazione degli operatori del CAA, relativo sia alle procedure informatiche gestite da AGREA, sia alla formazione tecnico/amministrativa;
- d) costituzione di un tavolo tecnico riservato ai CAA per supportare e monitorare le attività oggetto della presente convenzione;
- e) realizzazione del monitoraggio continuo delle attività svolte nelle strutture operative.

#### **Articolo 10**

##### **(Impegni aggiuntivi del CAA: funzioni di coordinamento regionale)**

1. Il CAA garantisce l'operatività della struttura ed individua **XXXXXXXX**, quale referente unico regionale, comunicandone i relativi riferimenti (indirizzo, recapiti telefonici, di posta elettronica e PEC).
2. Il referente regionale:
  - a) È referente per tutte le sedi locali in regione;
  - b) assicura la tenuta dei rapporti con AGREA;
  - c) garantisce la presenza alle riunioni di coordinamento ed ai corsi di formazione convocati da AGREA, per l'esercizio delle funzioni delegate;
  - d) trasferisce le informazioni e le istruzioni date all'interno delle riunioni di coordinamento a tutti gli operatori dei propri uffici locali;
  - e) realizza un sistema strutturato di comunicazione e divulgazione che consenta la diffusione tempestiva presso le proprie strutture operative delle regole, delle istruzioni e dei manuali operativi;
  - f) garantisce l'esecuzione di controlli di supervisione da parte delle strutture di AGREA.

**3.** In aggiunta agli impegni di cui ai commi 1 e 2, il CAA che gestisce a livello regionale un numero di fascicoli con scheda di validazione pari o superiore a 7.000 ha i seguenti obblighi aggiuntivi:

- a)** definire e realizzare un programma di formazione tecnico/amministrativa degli operatori delle strutture operative sul territorio, relativo agli adempimenti ed agli aggiornamenti nelle materie di cui agli articoli 2 e 3; Il piano formativo andrà rendicontato annualmente in sede di relazione finale;
- b)** organizzare una funzione di audit interno per verificare che le attività svolte dalle proprie sedi locali siano realizzate in conformità a quanto stabilito dalla presente Convenzione;
- c)** effettuare controlli a campione sui fascicoli aziendali, con particolare riguardo ai titoli di conduzione delle superfici, anche utilizzando le indicazioni, i parametri di rischio e gli eventuali campioni di aziende identificati e comunicati da AGREA, controllando il 100% delle proprie sedi locali nell'arco del triennio;
- d)** predisporre e trasmettere ad AGREA ogni anno, in allegato alla relazione prevista all'art. 8, comma 10, lett. d), un report analitico contenente la rendicontazione del piano formativo di cui al punto a) del presente articolo e gli esiti dei controlli effettuati di cui ai precedenti punti b) e c)

## **Articolo 11**

### **(Controlli)**

**1.** Il CAA prende atto che i fascicoli dei produttori mandanti, intestatari di un fascicolo aziendale e/o richiedenti benefici, sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco disposti dalle diverse istituzioni e servizi dell'Unione Europea, dal MIPAAF, dall'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2116/2021, dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Organismo di coordinamento e da AGREA, nonché da altri enti e società delegate al controllo da parte degli organismi sopracitati in applicazione della

normativa comunitaria e nazionale vigente ed in conformità di quanto previsto dalle procedure AGREA.

**2.** I controlli sull'attuazione della presente convenzione sono svolti da AGREA e dalla struttura regionale competente in materia.

**3.** Le attività di controllo di AGREA sono effettuate attraverso:

**a)** verifiche amministrative anche tramite l'analisi delle banche dati informatiche presenti sugli applicativi;

**b)** controlli a campione sui fascicoli gestiti dai CAA e controlli di secondo livello e supervisione sulle attività di audit interno eseguite dagli stessi CAA, obbligatorie per i CAA che gestiscono un numero di fascicoli superiore o pari a 7.000 unità.

**4.** Il procedimento di controllo ha per oggetto sia il riscontro di irregolarità nello svolgimento delle attività delegate ai sensi dell'art. 2 e 3 della presente convenzione, in particolare quelle relative alla gestione del fascicolo aziendale e di domanda, cartaceo ed elettronico, come definite nelle circolari, anche in considerazione delle conseguenze che ne siano derivate, sia il mantenimento dei requisiti organizzativi e di funzionamento delle sedi operative del CAA indicati all'articolo 6;

**5.** AGREA per le verifiche sui CAA prende atto e fa proprie anche le risultanze dei controlli svolti in fase di certificazione dei conti effettuati dal revisore incaricato.

**6.** AGREA per determinate esigenze potrà avvalersi di soggetti delegati per svolgere i controlli. In tal caso saranno segnalati al CAA i soggetti abilitati.

**7.** Gli ulteriori controlli sul mantenimento dei requisiti del CAA e delle sue strutture operative rimangono in capo alla Regione Emilia-Romagna o alle altre regioni che hanno rilasciato l'abilitazione.

**8.** Ai fini della definizione degli esiti dei controlli, sia effettuati da AGREA che dagli stessi CAA sulle proprie strutture periferiche, le irregolarità sono classificate come segue:

- a) Irregolarità che influenzano la determinazione e l'erogazione degli aiuti;
- b) Irregolarità che non influenzano la determinazione e l'erogazione degli aiuti.

In caso di irregolarità, le eventuali azioni correttive devono essere effettuate dal CAA entro 30 gg. dalla rilevazione della irregolarità secondo le modalità indicate nel verbale di controllo.

Se il CAA non produce la documentazione comprovante l'effettuazione delle azioni correttive entro i termini indicati, oppure non sia in grado di correggere l'irregolarità segnalata, le azioni correttive richieste saranno considerate come non effettuate e le corrispondenti irregolarità saranno considerate non sanate.

9. Tutte le irregolarità che influenzano la determinazione e l'erogazione degli aiuti, non sanate entro i termini, qualificheranno il fascicolo come non conforme con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13.

## **Articolo 12**

### **(Responsabilità e penali)**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, le responsabilità derivanti dalla presente convenzione non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari comportamenti posti in essere dal CAA nell'espletamento delle attività delegate in forza della stessa convenzione nei confronti dei produttori mandanti e di AGREA.
2. Il CAA risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
3. Il CAA è impegnato al rispetto dell'articolo 1375 c.c., la cui violazione, concretizzando la fattispecie di abuso del diritto, costituisce inadempimento contrattuale.
4. Qualora nell'ambito di controlli o indagini di Polizia Giudiziaria, delle istituzioni comunitarie (Corte dei Conti Europea e Commissione Europea, OLAF) a uno o più operatori del CAA e/o al responsabile di sede (assimilato, ai fini del presente articolo, agli operatori)

siano personalmente contestate violazioni gravi e circostanziate anche di carattere penale, nell'adempimento delle procedure di aggiornamento del fascicolo aziendale e/o di presentazione delle domande di contributo nazionale e/o comunitario, cui il CAA è tenuto a dare esecuzione dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, AGREA procede alla sospensione cautelativa dell'utenza sul sistema informativo dell'operatore coinvolto, con contestuale avviso al CAA di provvedere affinché la disattivazione non provochi disservizio ai mandanti. La sospensione cautelativa dell'operatore comporta l'inserimento del nominativo di quest'ultimo in una black list con conseguente inibizione ad operare in qualsiasi CAA sui sistemi informativi.

5. AGREA si obbliga a riattivare tempestivamente l'utenza sul sistema informativo dell'operatore sospeso e a rimuoverne il nominativo dalla black list, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di archiviazione e/o di qualsiasi altro provvedimento adottato in favore dello stesso dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa competente che escluda ogni responsabilità in merito alle contestazioni che hanno dato origine al provvedimento di sospensione.

6. In caso di tentativi di illecito accesso al Sistema informativo, AGREA potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d'ora ad AGREA, in caso di comprovata responsabilità del CAA, la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni in favore di AGREA, del presente rapporto convenzionale.

7. Qualora le circostanze richiedano la sospensione/interruzione dal sistema dell'Anagrafe regionale, AGREA ne dà comunicazione agli uffici regionali per gli adempimenti di competenza.

8. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, qualora AGREA sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza

di inadempimenti da parte del CAA, la stessa provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa di cui all'articolo 18, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

**9.** Qualora i Servizi della Commissione Europea adottino decisioni di correzioni finanziarie, anche mediante riduzione degli anticipi, a carico dell'Organismo Pagatore, per spese effettuate oltre i termini comunitari o per altre cause, e qualora tali riduzioni siano imputabili all'attività svolta dal CAA, AGREA provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 18, prestata dal CAA stesso, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

**10.** Nei casi previsti al comma 4, AGREA si impegna, contestualmente all'insorgere della contestazione, a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso ogni utile difesa.

**11.** Qualora al CAA, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del DM 27 marzo 2008, venga revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione, dall'Organismo di coordinamento o da AGREA, ovvero il CAA cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA, con rivalsa sulle garanzie assicurative.

### **Articolo 13**

#### **(Sanzioni)**

**1.** AGREA, in esito ai controlli di cui al precedente art. 11, qualora risultassero fascicoli non conformi, applicherà, a titolo di penale contrattuale, una riduzione del corrispettivo di cui al successivo art. 16, con le seguenti modalità:

- a)** I corrispettivi relativi ai fascicoli risultati non conformi, comprensivi sia della quota a fascicolo che ad ettaro, verranno detratti all'atto della liquidazione del saldo;
- b)** nel caso i fascicoli non conformi rappresentassero una percentuale superiore al 2% del

totale dei fascicoli gestiti dalla sede locale su cui è stata riscontrata l'irregolarità, la sanzione di cui al punto precedente verrà raddoppiata;

c) nel caso in cui dai controlli di supervisione di AGREA sulle verifiche di primo livello già effettuate dai CAA, di cui al comma 3, art. 10, risultassero fascicoli irregolari non segnalati, oltre alle sanzioni di cui ai precedenti punti a) e b), verrà applicata una ulteriore sanzione sull'importo totale attribuito per le attività di coordinamento, pari all'1% per ogni fascicolo irregolare.

#### **Articolo 14**

##### **(Durata)**

1. La convenzione decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, salvo possibilità di proroghe annuali e salvo i casi di recesso di cui al successivo articolo.

#### **Articolo 15**

##### **(Recesso)**

1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 c.c. La facoltà di recesso sarà esercitata per iscritto mediante PEC. Il recesso dovrà avere un preavviso di almeno centottanta giorni e avrà efficacia, comunque, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al decorso dei suddetti 180 giorni.

#### **Articolo 16**

##### **(Corrispettivi e modalità di liquidazione)**

1. I corrispettivi da erogarsi annualmente ai CAA convenzionati con AGREA per le attività oggetto della presente convenzione sono finanziati in parte da trasferimenti da parte di Agea Coordinamento e in parte da fondi propri di AGREA.

2. La quota proveniente da Agea Coordinamento coprirà le spese per le attività delegate ai CAA, indicate ai precedenti artt. 2 e 3. Gli importi per il triennio 2023 - 2025 ed i criteri di ripartizione dei fondi saranno definiti nella convenzione quadro che sarà stipulata tra AGREA

e Agea Coordinamento relativa alla gestione del fascicolo aziendale, in corso di rinnovo. L'ammontare annuale di tale quota, presumibilmente di euro 1.200.000 (IVA inclusa) in continuità con le annualità coperte dalla convenzione quadro 2020-2022, sarà confermato con provvedimento del Direttore di AGREA, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dall'Agenzia, nei rispettivi anni sulla base degli importi riconosciuti ad AGREA dalla Convenzione Quadro AGEA/OPR per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'anagrafe nazionale delle aziende agricole nelle medesime annualità. Esso potrà pertanto variare, in aumento o diminuzione, in relazione a quanto riconosciuto da Agea.

Rispetto alle risorse complessive destinate da Agea Coordinamento AGREA riproporzionerà:

a) la quota destinata al pagamento dei fascicoli sulla base dei fascicoli con scheda di validazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento dai dati risultanti dall'Anagrafe delle aziende agricole regionale.

b) La quota destinata al pagamento della superficie grafica in base alla SAU netta dei piani colturali grafici con esclusione delle aziende con fascicolo fuori regione.

**3.** Le attività relative alla funzione di coordinamento regionale indicate al precedente art. 10 saranno finanziate con fondi propri di AGREA, provenienti da risorse regionali. L'ammontare della quota direttamente stanziata da AGREA per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 sarà confermata con provvedimento del Direttore di AGREA, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite all'Agenzia dalla Regione Emilia-Romagna: l'importo presunto per l'anno 2023 è di euro 1.000.000,00 (IVA inclusa). Tale quota sarà ripartita annualmente secondo i criteri riportati nei successivi paragrafi a) e b):

**a)** al CAA sarà riconosciuto un importo proporzionale, rispetto al totale regionale, al numero di fascicoli con scheda di validazione ed al numero di sedi abilitate sul sistema informativo dell'anagrafe delle aziende agricole al 31 dicembre dell'anno di riferimento, per le quali risultino fascicoli validati; nella ripartizione i due parametri hanno ciascuno un peso

del 50%;

**b)** per il CAA che gestisce complessivamente un numero di fascicoli con scheda di validazione inferiore a 7.000, sempre al 31 dicembre dell'anno di riferimento, la ripartizione di cui al precedente punto a) sarà calcolata moltiplicando ciascun parametro per un fattore di correzione pari a 0,3.

**4.** Per gli anni di operatività della presente Convenzione, il corrispettivo spettante a ciascun CAA, secondo quanto stabilito ai precedenti commi, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite all'Agenzia dalla Regione Emilia-Romagna, sarà liquidato con appositi atti dal Direttore di AGREA come segue:

**a)** Una parte entro il 30 settembre di ogni anno, a titolo di acconto del 50% del corrispettivo indicato al precedente comma 2 del presente articolo; tale importo sarà calcolato sulla base dell'importo unitario previsto a fascicolo, escludendo le componenti ad ettaro, per il numero dei fascicoli gestiti con scheda di validazione risultante su Sian, che risulteranno trattati sulla base dei dati rilevati dalla procedura informatica alla scadenza del primo semestre dell'annualità di riferimento e previo accertamento dell'avvenuta ricezione della relazione finale sulle attività svolte nell'annualità precedente, di cui al punto d), comma 10 del precedente art. 8. Per il 2023 il riferimento è alla relazione finale sulle attività svolte secondo quanto previsto dalla convenzione del precedente periodo 2020 - 2022;

**b)** La restante parte a saldo di quanto dovuto per le attività di cui al comma 2 del presente articolo verrà erogato solo successivamente alla ricezione delle relative risorse da parte di Agea Coordinamento e comunque dopo che AGREA avrà verificato il completamento di tutti gli adempimenti relativi all'annualità a cui il saldo si riferisce. Tale importo sarà calcolato sul numero dei fascicoli effettivamente gestiti per l'anno di riferimento al netto di eventuali penali conseguenti ad intervenuti controlli, secondo quanto previsto agli articoli 11 e 13 della presente convenzione; a questo sarà detratto l'ammontare già liquidato in acconto;

c) Una parte a titolo di acconto del 70% dell'importo dovuto quale corrispettivo riconosciuto per le attività indicate al comma 3 del presente articolo, sarà erogato entro il 30 aprile di ogni anno; per i CAA che rientrano nelle disposizioni dell'art. 10 comma 3 il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione da parte del CAA del programma delle attività di controllo;

d) La restante parte a saldo di quanto dovuto per le attività di cui al comma 3 del presente articolo, al netto di eventuali penali conseguenti ad intervenuti controlli, secondo quanto previsto agli articoli 11 e 13 della presente convenzione, sarà corrisposto entro il 30 aprile dell'anno successivo e comunque dopo che AGREA avrà verificato il completamento di tutti gli adempimenti relativi all'annualità a cui il saldo si riferisce.

<b>Riepilogo schematico delle date di liquidazione delle componenti di derivazione nazionale e regionale</b>			
<b>Tipo pagamento</b>	<b>Data</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Adempimenti da concludere prima della liquidazione</b>
Acconto per funzione di coordinamento regionale (comma 3)	30 aprile dell'anno	70%	Per i Caa con 7000 fascicoli e oltre, presentazione del programma delle attività
Acconto attività delegate (comma 2)	30 settembre dell'anno	50% (solo importo fascicoli)	Per tutti i CAA, aver completato tutti gli adempimenti relativi all'annualità precedente
Saldo per funzione di coordinamento regionale (comma 3)	30 aprile anno successivo	100% (al netto dell'acconto e di eventuali sanzioni)	Per tutti i CAA, aver completato tutti gli adempimenti dell'annualità a cui il saldo si riferisce
Saldo attività delegate (comma 2)	Alla ricezione delle risorse da AGEA Coordinamento	100% (al netto dell'acconto e di eventuali sanzioni)	Per tutti i CAA, aver completato tutti gli adempimenti dell'annualità a cui il saldo si riferisce

#### **Articolo 17**

##### **(Relazioni)**

1. Oltre alle relazioni e comunicazioni previste negli articoli precedenti, il CAA è tenuto a presentare ad AGREA, su specifica richiesta, eventuali ulteriori relazioni sullo stato di attuazione delle attività affidate.

#### **Articolo 18**

##### **(Polizza assicurativa R.C.)**

2. Alla stipula della presente convenzione il CAA deve depositare presso AGREA apposita polizza assicurativa in corso di validità a copertura della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell'attività ad AGREA, alla Regione Emilia-Romagna, ad altre Amministrazioni pubbliche nonché agli utenti del servizio. L'assicurazione deve prevedere la relativa copertura per l'intera durata del rapporto convenzionale e per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stesso. L'importo minimo da assicurare è pari a quanto stabilito all'articolo 5 del D.M. 27 marzo 2008 (euro 2.065.827,60).

#### **Articolo 19**

#### **(Arbitrato)**

1. Le parti convengono che qualora insorga una potenziale controversia derivante dalla presente convenzione, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, la parte interessata comunichi formalmente via PEC all'altra la volontà di avvalersi della presente clausola compromissoria. Si ricorrerà ad arbitrato solo nel caso in cui anche l'altra parte manifesti il suo assenso, e sempreché le relative controversie siano compromettibili. In difetto, saranno competenti a decidere le autorità giudiziarie secondo il disposto di cui al successivo art. 20.
2. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Lo stesso Presidente del Tribunale di Bologna nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810, comma 1, c.p.c.
3. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato è fissata in Bologna.
4. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli

806 e seguenti del Codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

#### **Articolo 20**

##### **(Foro competente)**

1. In caso di controversie di qualsiasi natura inerenti alla presente convenzione, nel caso di mancato accordo delle parti sulla devoluzione ad arbitri della singola controversia ai sensi del precedente art. 19, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del foro di Bologna.

#### **Articolo 21**

##### **(Spese contrattuali)**

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese del CAA. In caso di firma autografa, il presente atto è redatto in 2 (due) copie originali su carta legale di cui una per AGREA ed una per il CAA.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per AGREA

Per il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola

XXXXXXXXXX.

Il Direttore

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Donato Metta

XXXXXXXXXX

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. sono specificatamente approvati apponendo al relativo elenco di seguito riprodotto specifica sottoscrizione digitale in uno con la sottoscrizione della convenzione tra l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) ed il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) **XXXXXXXX**, di cui allo schema approvato con la determina del Direttore di AGREA n. **XXXX** del **XX/12/2022**, gli articoli:

2 (Gestione del fascicolo: Compiti delegati al CAA), 3 (Altri compiti delegati al CAA), 5 (Mandato), 8 (Obblighi dei CAA), 10 (Impegni aggiuntivi del CAA: funzioni di coordinamento regionale), 11 (Controlli), 12 (Responsabilità e penali), 13 (Sanzioni), 14 (Durata), 16 (Corrispettivi e modalità di liquidazione), 18 (Polizza assicurativa R.C.), 19 (Arbitrato), 20 (Foro competente), 21 (Spese contrattuali).

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola

**XXXXXXXXXXXX.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

**XXXXXXXXXX**

(f.to digitalmente)

**ALLEGATO "A"**

(fascimile parte integrante della convenzione tra Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) e CAA)

**AGREA**

**Largo Caduti del Lavoro 6**

**40122 Bologna**

**OGGETTO: Situazioni di conflitto di interesse con lo svolgimento di attività convenzionate**

**Il sottoscritto,** \_\_\_\_\_

**(cod.fiscale)** \_\_\_\_\_

**in qualità di**     **Operatore**     **Responsabile di unità locale**

**del CAA** \_\_\_\_\_

**in adempimento dello specifico articolo della Convenzione stipulata con AGREA,** consapevole le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

**dichiara di**

non aderire a     aderire a \_\_\_\_\_  
associazione i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività istituzionale di AGREA;

non essere     essere titolare delle seguenti partecipazioni finanziarie e patrimoniali  
\_\_\_\_\_ che possono provocare situazioni di conflitto di interesse con la funzione svolta all'interno del CAA;

non essere     essere legato  
da rapporto di coniugio, parentela entro il secondo grado o di affinità entro il secondo grado, con il sig.  
\_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ legale rappresentate  
dell'Azienda Agricola \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_;

non essere     essere  
a conoscenza di situazioni che possano determinare, nello svolgimento delle attività convenzionate, un conflitto di interesse con la funzione svolta all'interno del CAA, unità locale \_\_\_\_\_;

**si impegna a**

comunicare tempestivamente ad AGREA qualunque modifica delle situazioni di cui sopra, idonea a far sorgere situazioni di conflitto di interesse che dovessero insorgere, fermi rimanendo i casi di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.M. del 27 marzo 2008.

**dichiara inoltre**

di essere, altresì, informato, ai sensi della normativa sulla privacy (D.lgs.196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018), che i propri dati personali, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro ed in funzione delle prestazioni per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Allegati:  Copia documento di riconoscimento in corso di validità

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **ALLEGATO “B”**

(Requisiti di sicurezza ISO 27001)

### **ALLEGATO “C” REQUISITI DI SICUREZZA ISO 27001**

#### **1.Premessa**

AGREA, Organismo Pagatore della Regione Emilia-Romagna, è certificato ISO 27001, ed ha predisposto un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

La certificazione ottenuta si applica ai servizi e ai processi gestiti per l'autorizzazione, la contabilizzazione e l'esecuzione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune.

La Commissione Europea ha richiesto che l'Organismo pagatore preveda requisiti di sicurezza delle informazioni in tutti gli accordi conclusi con gli Organismi Delegati.<sup>1</sup>

Pertanto, di seguito si definiscono i requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dai CAA relativamente alla sicurezza delle informazioni gestite in nome e per conto di AGREA.

#### **2.Classificazione delle informazioni trattate**

Il CAA gestisce delle informazioni in nome e per conto di AGREA, quali, ad esempio, le informazioni relative alle domande di aiuto/pagamento, le informazioni per costituire ed aggiornare il Fascicolo Aziendale, i documenti presentati dal produttore nell'ambito dei compiti assegnati ai CAA.

Le informazioni che il CAA gestisce in nome e per conto di AGREA devono essere trattate nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza delle informazioni e di protezione dei dati personali e nel rispetto delle prescrizioni emanate da AGREA.

Le informazioni trattate devono essere classificate ed etichettate secondo livelli differenti di riservatezza, integrità e disponibilità.

Il CAA è tenuto a definire una politica di gestione e di classificazione delle informazioni, che consideri diversi livelli di classificazione, in funzione del livello crescente di sensibilità delle informazioni.

I livelli di classificazione individuati sono:

- Pubblico (es. domande aiuto/pagamento)
- Ad uso interno (es. pagamenti)
- Riservato (es. dati del personale)
- Strettamente Riservato (es. dati particolari del personale, dati giudiziari)

In termini generali e a titolo esemplificativo, si riportano di seguito le regole da rispettare per garantire la sicurezza delle informazioni nel corso del loro ciclo di vita, in accordo con i livelli di classificazione e i criteri definiti:

- rispettare regole tanto più stringenti quanto più alto è il livello di classificazione di un'informazione, vale a dire che per un'informazione con livello di classificazione “Strettamente Riservato” bisogna adottare sia le regole

---

<sup>1</sup> (Memorandum trasmesso al Comitato dei Fondi Agricoli D (2015) AGRI/2015/agri.ddg4.j.1(2015)1359224-IT-MEMO).

prescritte per questo livello sia le regole prescritte per i livelli precedenti (“Riservato”, “Ad uso interno” e “Pubblico”);

- prestare particolare attenzione al rispetto del **principio di necessità**: i soggetti devono essere autorizzati a trattare le sole informazioni e dati necessari allo svolgimento delle loro attività, soprattutto in caso di soggetti esterni;
- prestare particolare attenzione al rispetto del **principio di minimo privilegio**: i soggetti devono avere i privilegi minimi per svolgere correttamente il proprio lavoro, soprattutto in caso di soggetti esterni;
- notificare, in caso di informazioni erroneamente condivise con una terza parte (es. qualora ci si accorgesse di non aver rispettato il principio di necessità), l’errata condivisione al mittente, richiedendo la cancellazione delle informazioni;
- nel caso si entrasse in possesso di documenti dei quali non si è destinatari, avvisare il mittente della ricezione del documento stesso e cancellarli;
- nel caso di spedizioni (invio posta esterna) e di copie cartacee destinate a soggetti esterni, devono essere presenti a livello contrattuale le opportune clausole di riservatezza o atti equiparabili.

Una volta definita una politica di gestione e di classificazione delle informazioni, Il CAA è tenuto a comunicarla per iscritto ad AGREA.

AGREA fornisce ai CAA il supporto necessario per classificare le informazioni trattate secondo modalità conformi alla normativa vigente.

### **3. Regole di protezione delle informazioni**

Il CAA deve assicurare la presenza di modalità sicure per la gestione, l’archiviazione e la conservazione dei documenti (con particolare riferimento ai dati riservati/strettamente riservati), in modo da avere garanzia della protezione dei requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità.

Il CAA deve inoltre assicurare che le regole di protezione delle informazioni, così come la Politica di gestione e classificazione delle informazioni siano state condivise, conosciute ed applicate da parte del proprio personale/operatori, attraverso specifiche attività di formazione.

#### **3.1 Regole sui dati degli UTENTI**

I dati degli UTENTI devono essere trattati con la massima cura, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, alla politica di gestione e di classificazione delle informazioni definita, alle best practice di sicurezza.

Si riportano di seguito le regole:

- conservazione dei dati in formato cartaceo:
  - devono essere conservati in archivi ad accesso limitato e controllato, oltre che dotati delle necessarie misure di sicurezza (antincendio, antiallagamento, condizionamento e ventilazione)
  - possono essere consultati solo da personale interno o da personale autorizzato dei fornitori
- trasmissione e trasferimento dei dati in formato cartaceo:
  - ogni trasmissione di dati dei clienti in formato cartaceo deve essere evitata
  - usare meccanismi simili alla posta raccomandata ogniqualvolta sia possibile

- garantire che le buste non permettano la lettura del contenuto
- conservazione dei dati in formato elettronico:
  - non devono essere conservati su dispositivi mobili (inclusi i pc portatili) se non hanno gli accessi controllati almeno da user-id e password
  - i servizi software devono essere configurati per limitare gli accessi ai dati alle sole persone autorizzate
  - devono essere sempre salvati in supporti di memorizzazione oggetto di adeguato backup
- trasmissione e trasferimento dei dati in formato elettronico:
  - eventualmente, se la trasmissione avviene con dei fornitori, i dati non necessari per le loro attività devono essere cancellati
  - possono essere scambiati tra le parti interessate solo attraverso servizi software controllati da AGREA
  - evitare la trasmissione di tali dati via e-mail o altri servizi Internet pubblici (es. Dropbox), a meno che non siano cifrati (opzione migliore) o protetti con password

### **3.2 Regole sui dati relativi ai SERVIZI e PROCESSI**

I dati relativi ai SERVIZI e PROCESSI devono essere trattati, salvo che in caso di necessità, solo dal personale interno e possono essere messi a disposizione di utenti e di fornitori solo se necessario ed eventualmente con parte del contenuto cancellato.

Se tali dati sono in formato elettronico, non ne deve essere fatta copia cartacea se non in caso di necessità e, quando possibile, non devono essere scambiati via mail o servizi web pubblici a meno che non siano cifrati (opzione migliore) o protetti con password.

I dati in formato cartaceo o su CD, quando sono da eliminare, vanno distrutti. I dati in formato elettronico vanno eliminati in modo da non poterli successivamente recuperare. Tale raccomandazione diventa obbligatoria nel caso di dati catalogati come riservati.

Nel caso si tratti di dati personali, devono essere applicate le disposizioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati relativi ai SERVIZI e PROCESSI devono essere trattati con la massima cura, anche in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali laddove applicabile, alla politica di gestione e di classificazione delle informazioni definita, alle best practice di sicurezza.

### **4. Misure di sicurezza per l'accesso SOP/SIAG, SOC, RUC**

Le misure di sicurezza per l'accesso a SOP/SIAG, SOC, RUC sono conformi alle linee guida regionali e sono specificate nei documenti tecnici relativi.

Per gli utenti esterni (utenti internet), di SOP e SIAG, esiste la possibilità di autenticarsi agli applicativi attraverso l'utilizzo di un certificato di autenticazione rilasciato da Autorità di Certificazione riconosciute (smart card o altro dispositivo hardware di autenticazione).

Le regole di accesso ai sistemi distinte per i diversi profili individuati con le relative autorizzazioni sono descritte nel documento: “Gestione degli accessi logici e profilazione utenti”. Dettagli operativi relativi ai Sistemi SOP/SIAG, SOC, RUC sono riportati nel documento succitato.

## **5. Gestione degli incidenti di sicurezza**

Possono verificarsi incidenti di sicurezza relativamente ai dati oggetto di trattamento da parte del CAA delegato, quali, ad esempio, furto di identità, accesso non autorizzato a SOP/SIAG, SOC, RUC, furto di documenti, perdita di documenti, accesso non autorizzato a documenti, utenza non disabilitata quando l’utente a cui è stata assegnata non è più autorizzato ad accedere a SOP/SIAG, SOC, RUC.

Quando si verificano incidenti di sicurezza, il CAA delegato deve immediatamente entro 48 ore segnalare l’incidente per iscritto ad AGREA alla casella e-mail [agreaassistenziagi@regione.emilia-romagna.it](mailto:agreaassistenziagi@regione.emilia-romagna.it).

AGREA a sua volta comunicherà eventuali eventi/incidenti di sicurezza al referente indicato dal CAA stesso nell’ambito della presente Convenzione.

Le procedure previste da AGREA per la gestione degli incidenti di sicurezza non legati ai sistemi informativi centralizzati sono descritte nella Procedura “Gestione degli incidenti di sicurezza”, che viene comunicata al CAA contestualmente alla stipula o al rinnovo della convenzione.

## **6. Audit**

Al fine di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza descritte, i CAA sono tenuti ad effettuare verifiche periodiche sul proprio personale/operatori.

Inoltre, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza i CAA possono essere oggetto di visite di audit da parte della UE, da parte del revisore dei conti, ovvero da AGREA tramite personale proprio o soggetto terzo appositamente nominato.

## ALLEGATO “C”

### Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione tra AGREA e il CAA **XXXXXXXXXX** designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

#### Premesse

- a) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall’Allegato 1: Glossario.
- b) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679
- d) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- e) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
- f) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

#### 1. Descrizione del trattamento

##### 1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento:

*sono trattati dati personali per le finalità relative allo svolgimento di attività nelle materie di competenza di AGREA e per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende agricole.*

##### 1.2 Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

- Dipendenti/Consulenti
- Utenti
- Soggetti che ricoprono cariche sociali
- Beneficiari o assistiti
- Pazienti
- Minori
- Persone vulnerabili
- Migranti
- Studenti maggiorenni
- Lavoratori
- Cittadini

### 1.3 Categorie di dati personali trattati:

Dati personali di natura particolare

Dati personali comuni

Dati personali relativi a condanne penali e reati.

## **2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni di AGREA**

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto di AGREA garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite da AGREA;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute da AGREA e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico da AGREA, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informa AGREA se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita da AGREA si ponga in violazione di normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate ad AGREA dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite da AGREA in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta di AGREA dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite da AGREA in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta da AGREA e/o a conformarsi alle istruzioni fornite da AGREA in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta di AGREA e/o a conformarsi alle istruzioni fornite da AGREA in materia;

2.2.5 nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso, nella misura in cui sia previsto dal contratto principale, deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire ad AGREA cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che AGREA intende esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

3.4 AGREA attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid con la circolare n. 2/2017<sup>2</sup>.

3.7 Il Responsabile del trattamento effettua le attività di trattamento di cui al presente accordo in aderenza alle seguenti policy dell'Ente, per quanto di competenza:

o Determina n. 1411 del 14/10/2022, "Approvazione aggiornamento politica della sicurezza delle informazioni di AGREA";

o Determina n. 1279 del 26/09/2022, "Recepimento deliberazione Giunta regionale n.1004/2022 – Definizione competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali";

- o Determina n. 452 del 30/03/2022, “Recepimento deliberazione Giunta regionale n.2259/2021 - Linee guida sulla privacy by design”;
- o Determina n. 360 del 14/03/2022, “Disciplinare tecnico per Amministratori di sistema di AGREA”;
- o Determina n. 83 del 07/01/2021, “Disciplinare tecnico per Amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”;
- o Determina n. 19293 del 4/11/2020, “Disciplinare per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach”;
- o Determina n. 14128 del 30/07/2019, “Disciplinare per l'esercizio diritti dell'interessato sui propri dati personali (Giunta e Assemblea)”;
- o Determina n. 19529 del 23/11/2018, “Disciplinare tecnico per le verifiche di sicurezza sul sistema informativo regionale”;
- o Determina n. 1894/2018, “Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Regione Emilia-Romagna”;
- o Determina n. 8901 del 6 giugno 2017, “Disciplinare tecnico per utenti dei servizi informativi della Regione Emilia-Romagna”;
- o Determina n. 4137 del 28 marzo 2014, “Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”;
- o Determina n. 872 del 6 novembre 2013, “Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali di AGREA”.

Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

3.8 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

#### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata da AGREA sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste da AGREA per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire ad AGREA, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate da AGREA e specificatamente comunicate.

## **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto di AGREA.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando ad AGREA le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella Convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. Documentazione e rispetto**

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

## **7. Ricorso a sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il responsabile del trattamento è autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

7.2 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

sede legale in uno degli Stati membri dell'UE

non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE

il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura

il sub-responsabile è in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento

i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra responsabile e Sub-responsabile

7.3 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

7.4 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.5 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.6 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

## **8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea**

8.1 AGREA non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **9. Assistenza al Titolare del trattamento**

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

## **10. Notifica di una violazione dei dati personali**

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

## **11. Inosservanza delle clausole e risoluzione**

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità al punto 11.1 e al rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

## **12. Responsabilità e manleve**

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo, Resta inteso che il Responsabile sarà esonerato dalla responsabilità ove dimostri che l'evento dannoso non gli sia in alcun modo imputabile.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

## Allegato 1

### GLOSSARIO

**“Garante per la protezione dei dati personali”**: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**“Dati personali”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**“Normativa Applicabile”**: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;

**“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

**“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.